

Zeitschrift: Rivista Militare Ticinese
Herausgeber: Amministrazione RMSI
Band: 12 (1939)
Heft: 3

Artikel: Alcune considerazioni sulla guerra [continuazione e fine]
Autor: Bianchi, Giancarlo
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-241946>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 23.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

RIVISTA MILITARE TICINESE

ESCE OGNI DUE MESI

Direzione e Redazione: Col. A. BOLZANI — Capit. D. BALESTRA, Lugano.

Amministrazione: 1° Ten. G. BUSTELLI — Ten. T. BERNASCONI

ABBONAMENTI: Per un anno: nella Svizzera Fr. 3.— - Conto Chèque postale N. 53 - Lugano

Alcune considerazioni sulla guerra

(Continuazione e fine)

4. LA NEUTRALITA'

La neutralità può permettere ad uno Stato di starsene a lungo lontano da una guerra. Ma essa è un lusso che non tutti gli Stati possono concedersi.

Occorre distinguere tra neutralità duratura e neutralità occasionale. La Svizzera si è proposta una neutralità duratura: essa rinuncia alla discussione dei problemi di politica mondiale. La sua rinuncia non è manifestazione di disinteresse per questi problemi, ma risultante dalla doppia considerazione della piccolezza del contributo che da essa verrebbe alla discussione, e della sua particolare costituzione, per cui una preoccupazione per dissidi esterni attenterebbe alla unità e compattezza nazionale.

Altri Stati possono imporsi occasionalmente una neutralità, rinunciando a esprimersi e a prendere posizione su un dato problema di portata internazionale. Ma esistono Stati per cui la neutralità è impossibile. Si tratta soprattutto delle grandi Potenze, per le quali i problemi di politica mondiale sono di importanza vitale.

Così può avvenire che la neutralità impostasi da una Potenza riguardo un determinato oggetto venga poi denunciata quando l'evolversi della situazione fa che questo oggetto cresca in importanza per la Potenza in questione. Esempio: la neutralità italiana nel primo anno della Grande Guerra.

Occorre distinguere ancora tra neutralità integrale e neutralità puramente militare. La Svizzera segue una politica di neutralità integrale, vale a dire essa non solo rimarrebbe lontana da un conflitto armato, ma eviterebbe anche di associarsi a guerre ideologiche o economiche o di altro genere. Da questo principio la Svizzera si era scostata entrando a far parte della Società delle Nazioni e accettando di porsi accanto ad altri Stati per l'applicazione di sanzioni economiche contro i Paesi belligeranti. Ma dal marzo 1938, da quando cioè avvenne lo Anschluss dell'Austria, la Confederazione ha compiuto nuovamente numerosi passi sulla via del ritorno alla neutralità integrale.

E' un fatto che le maggiori possibilità di rimanere lontani da un conflitto armato si hanno astenendosi, nei limiti del possibile, da qualunque altra specie di conflitto, e tenendo in ogni caso l'atteggiamento più imparziale. Pillet ¹⁾ pone anzi l'imparzialità come uno dei fattori costitutivi della neutralità: « L'idée de neutralité est faite de deux autres: l'idée de impartialité et l'idée d'abstention... Il faut une abstention complète par rapport aux hostilités, car le neutre est par définition celui qui entend rester étranger à la guerre: sa situation exclut toute participation, fût-elle rigoureusement impartiale, aux hostilités ».

Riguardo alla neutralità militare, non si deve confondere il caso di un Paese che si astiene volontariamente dal prendere le armi, mediante spontanea dichiarazione di neutralità, col caso di un Paese cui la rinuncia alle armi è imposta da altre Potenze. Si tratta in questo secondo caso piuttosto di neutralizzazione, stando alla definizione di Strupp ²⁾: Neutralisation ist die unter Staaten vereinbarte Ausserkampfsetzung oder Friedlichhaltung eines Staates oder Gebietsteiles eines solchen.

Un esempio recente si ebbe nei territori della Renania, la cui neutralizzazione venne rigorosamente fissata negli art. 42 e 43 del trattato di Versaglia del 26 giugno 1919:

Art. 42. E' fatta proibizione alla Germania di mantenere o di costruire delle fortificazioni, sia sulla riva sinistra del Reno, sia sulla riva destra, ad oriente di una linea tracciata a 50 km. ad Est di questo fiume.

Art. 43. Sono ugualmente proibiti nella zona definita all'articolo 42, il mantenimento o l'assemblamento di forze armate sia temporaneamente, sia permanentemente, così pure ogni manovra militare di qualunque genere, nonchè il mantenimento di qualsiasi facilitazione materiale di mobilitazione.

¹⁾ Pillet — Le droit de la guerre, 1893. Pag. 274.

²⁾ Strupp — Wörterbuch des Völkerrechtes und der Diplomatie, Leipzig, 1925

Per concludere queste brevi osservazioni sulla neutralità, è da osservare che nessun Paese può fondare la sua sicurezza sul fatto di essersi dichiarato neutrale. Le esigenze della guerra possono spingere uno dei belligeranti a violare la neutralità di Stati cui anche solo poco prima l'aveva riconosciuta.

La garanzia migliore per un Paese che la sua neutralità verrà rispettata, è di poter disporre di un esercito che sappia in ogni eventualità farla rispettare. Questa affermazione ha un valore speciale per la Svizzera, data la sua particolare costituzione e situazione.

La Storia insegna che tutto quanto si fonda unicamente su carte firmate non ha gran valore, se non ha un sostegno di fatti. Peccherebbe, nel caso particolare, di viltà e di poltroneria, lo Stato che rinunciassse a prendere sufficienti misure di difesa per resistere ad ogni evenienza, solo trincerandosi dietro una dichiarazione di neutralità.

Lo Stato che si è voluto neutrale ha invece, in più degli altri, il compito di provvedere a una strenua difesa di questa sua affermazione di principi.

5. IL DIRITTO DELLA GUERRA

Da quanto è stato esposto fin'ora risulta che la guerra è un fenomeno inevitabile, anche se viene con unanime consenso ritenuta un flagello dell'umanità. Essa è il trionfo della forza, di cui non è sempre possibile stabilire i limiti con la brutalità. Lo Stato che si trova in guerra si scioglie da ogni impegno, e si serve sovente di ogni mezzo per raggiungere il fine. È possibile in questo caso di associare l'idea di guerra a quella di diritto, che presuppone l'esistenza di leggi cui deve essere prestata ubbidienza?

Si deve rispondere affermativamente a questa domanda. Il concetto è ottimamente riassunto nel Dizionario Diplomatico pubblicato dall'Istituto Diplomatico internazionale.

“Esiste un vero diritto della guerra. Benchè questa altro non sia che un atto di forza, pure questo atto comporta certi limiti che costituiscono una vera legislazione.

“Le leggi della guerra sono, in certo modo, un compromesso tra la libertà assoluta di uno Stato sovrano che la dichiarazione di guerra ha liberato dai suoi impegni contrattuali e i limiti morali che portano la civiltà e la vita in società degli Stati stessi.

“Dapprima semplici e pratiche, queste leggi della guerra sono state poi codificate, ma questo diritto scritto non è che la conferma dei costumi progressivamente elaborati.,,

L'affermazione che la guerra dev'essere sottoposta a determinate leggi è sostenuta pure da Martens (op. cit.) con un interessante confronto: come internamente a uno Stato l'amministrazione pur avendo un fine politico, deve rimanere sul terreno della legge e del diritto per assolvere la sua missione con maggiori probabilità di successo, così nelle relazioni internazionali si deve conformarsi a determinate regole negli sforzi che si intraprendono, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, per mezzo della diplomazia o per mezzo delle armi, per il raggiungimento di un determinato fine politico. Come strumento di amministrazione internazionale, la guerra è subordinata al diritto. Il fine immediato della guerra è di restaurare, col diritto, la pace grazie alla quale gli interessi legittimi dell'una o dell'altra potenza belligerante saranno accontentati. Questo fine non sarà mai raggiunto se i belligeranti rifiutano di osservare le leggi e i costumi della guerra.

A questa stregua Martens dà una semplice definizione del diritto della guerra, una cioè in senso oggettivo, l'altra in senso soggettivo. Oggettivamente, il diritto della guerra è l'insieme delle regole giuridiche, delle leggi e degli usi che determinano l'azione degli Stati e delle loro armate in tempo di guerra.

Soggettivamente, esso fissa la capacità che possiedono gli Stati per entrare in campagna e per godere dei diritti attribuiti a ogni Potenza regolarmente belligerante.

L'importanza di questi diritti è enorme e pari a quella delle conseguenze che ne derivano. Un esempio recentissimo è stato offerto dalla guerra in Spagna, che ha avuto ampie ripercussioni nella diplomazia internazionale, dovute in gran parte al contrastato riconoscimento dei diritti di belligeranza a una delle Parti in causa. I vantaggi che vengono a un belligerante dal riconoscimento da parte di Terzi dei suoi diritti alla guerra costituiscono in certo modo una coercizione alla osservanza delle leggi della guerra stessa.

Coercizioni in senso assoluto non sono possibili, data la mancanza di un sufficiente potere esecutivo e giudiziario internazionale. L'art. 84 del citato manuale edito nel 1880 dall'Istituto di diritto internazionale prevede che i violatori delle leggi della guerra sono passibili delle pizioni specificate nel diritto penale. I colpevoli vengono giudicati dal belligerante in cui potere essi si trovano. Questo presuppone che si trovi un colpevole; in caso contrario non rimane all'offeso che di compiere atti di rappresaglia.

Riguardo il buon andamento della giustizia, non esiste poi alcuna

garanzia, nel caso in cui un colpevole venga trovato, che questi venga giudicato con assoluta imparzialità.

Tuttavia non si deve dimenticare che anche là ove sanzioni di carattere materiale non possono venire adottate, o solo in modo incompleto, giocheranno sempre un ruolo importante le sanzioni morali. Il fattore morale è di primaria importanza durante un conflitto. Uno Stato che violi apertamente le leggi della guerra può perdere molte simpatie ed amicizie, e acuire l'animosità dell'avversario con conseguenze deleterie.

Per porre un freno a queste violazioni, gli Stati belligeranti durante la Grande Guerra, nominarono delle commissioni che dovevano percorrere il fronte, rilevando le infrazioni al diritto della guerra commesse dal nemico, di cui dovevano stendere rapporto. Per via diplomatica, i Governi delle Parti colpevoli venivano informati delle violazioni commesse, affinchè provvedessero a farvi porre un limite. Anche nel caso in cui queste manovre non avessero successo, i rapporti diffusi pubblicamente influirono grandemente sull'opinione pubblica.

Un tipico esempio si ebbe in Francia al principio del 1915, quando la Stamperia dei Giornali Officiali pubblicò in un fascicolo il rapporto presentato al Presidente del Consiglio dalla commissione istituita allo scopo di constatare gli atti commessi dal nemico in violazione al diritto delle genti, rapporto estratto dal Giornale Officiale della Repubblica francese, sotto il titolo « Les atrocités allemandes en France ».

6. LE LEGGI DELLA GUERRA

Si può dire che ogni atto della guerra, dalla dichiarazione alla conclusione di una pace, sia sottoposto a determinate leggi. E' da notare che queste leggi, sorte dapprima dall'uso e poi, come si è visto precedentemente, codificate, non sono immutabili. Il progresso, lo sviluppo dell'armamento, l'evoluzione del pensiero pubblico e fattori occasionali ne fanno sorgere altre che abrogano o modificano le precedenti.

Basta, per avere un esempio, richiamare la procedura della dichiarazione di guerra, atto che veniva anticamente solennemente proclamato, tra il quale e l'inizio delle ostilità poteva passare un determinato lasso di tempo. Al giorno d'oggi la motorizzazione degli eserciti e la tattica della rapidità fanno sì che si comincino gli atti ostili senza dichiarazione alcuna.

Non è detto però che ogni innovazione sia lecita. Così l'impiego degli aggressivi chimici, prodotto della tecnica moderna, introdotto durante

la Grande Guerra, è stato poi sottoposto a restrizioni mediante trattati internazionali. Così l'uso di proiettili di un peso inferiore a un limite fissato o godenti di speciali proprietà esplosive.

Varie codificazioni hanno successivamente riunito le leggi della guerra terrestre e della guerra sui mari. Non è possibile qui citare tutte le leggi inerenti ai conflitti armati come risultano dalla Dichiarazione di Parigi del 1856, dalle Convenzioni di Ginevra del 1864 e del 1906, dalla dichiarazione di Pietroburgo (1868) concernente particolarmente i proiettili esplosivi, o dalle Convenzioni dell'Aia del 1899 e del 1907. Si può riferirsi a questo scopo alla decina di codificazioni pubblicate in Inghilterra tra il 1884 e il 1916, a quelle stampate in Francia (1884 e 1913), in Russia (1895 e 1906), in Svizzera (1910) e poi in Italia in Germania, in Spagna, ecc.

Il testo tuttora in vigore è la Convenzione dell'Aia del 18 ottobre 1907, concernente le leggi e i costumi della guerra. Naturalmente la Grande Guerra e i conflitti ulteriori hanno apportato evoluzioni nelle consuetudini che sorpassano ormai il testo della Convenzione. Così per esempio le norme fissate all'art. 1^a) concernente la dichiarazione di guerra, come già fu visto, hanno subito dal punto di vista strettamente giuridico numerose violazioni all'inizio dei vari conflitti che hanno avuto luogo nell'attuale decade di questo secolo.

È da notare che questa Convenzione, come strumento di coercizione e di riparazione, prevede (art. 3) il risarcimento dei danni da parte del belligerante che viola le disposizioni del regolamento. I belligeranti sono tenuti responsabili di tutti gli atti commessi dagli individui che fanno parte delle loro forze armate.

Di tutte le codificazioni, se non vogliamo riferirci al cinquecentesco «De Jure Belli» di Alberigo Gentile, la prima di sapore attuale e completa, appare ripetutamente citata, dovuta all'Istituto di Diritto Internazionale (1880). Essa ha il vantaggio di riassumere brevemente in sei articoli i principi generali, che verranno poi in una seconda parte considerati più diffusamente nelle loro applicazioni.

È opportuno trascrivere queste norme:

Art. 1 — Lo stato di guerra comporta atti di violenza solo fra le forze armate degli Stati belligeranti. Le persone che non fanno parte d'una armata belligerante devono astenersi da tali atti.

¹) Le Potenze contraenti riconoscono che le ostilità tra di esse non devono cominciare senza un preavviso inequivocabile, avente sia la forma di una dichiarazione di guerra motivata, sia quella di un ultimatum, con dichiarazione di guerra condizionata.

Art. 2 — La forza armata di uno Stato comprende:

1. L'armata propriamente detta, comprende le milizie;
2. Le guardie nazionali, landsturm, corpi franchi e altri corpi che riuniscono le tre condizioni seguenti:
 - a) essere sotto la direzione di un capo responsabile;
 - b) avere un'uniforme o un distintivo, fisso e riconoscibile a distanza portato dalle persone che fanno parte del corpo;
 - c) portare le armi apertamente;
3. Gli equipaggi delle navi ed altre imbarcazioni da guerra;
4. Gli abitanti del territorio non occupato che all'avvicinarsi del nemico prendono le armi spontaneamente ed apertamente per combattere le truppe d'invasione, anche se non hanno avuto il tempo di organizzarsi.

Art. 3. — Ogni forza armata belligerante è tenuta a conformarsi alle leggi della guerra.

Art. 4. — Le leggi della guerra non riconoscono ai belligeranti una libertà illimitata circa i mezzi di nuocere al nemico. Essi devono astenersi specialmente da ogni rigore inutile e da ogni azione sleale, ingiusta o tirannica.

Art. 5 — Le convenzioni militari stipulate dai belligeranti durante il periodo bellico, come gli armistizi e le capitolazioni, devono essere osservate e rispettate scrupolosamente.

Art. 6 — Nessun terreno invaso viene considerato come conquistato prima della fine della guerra; fino a quel momento l'occupante vi esercita solo un potere di fatto, essenzialmente provvisorio.

Queste norme, che definiscono la personalità dei belligeranti e fissano in principio una limitazione alla loro attività e autorità sono fondamentali per ogni codificazione delle leggi della guerra. Ogni ulteriore specificazione (ad esempio: proibizione di usare sostanze velenose, prescrizioni sul modo di trattare i feriti, i prigionieri, le spie o i parlamentari, sul modo di comportarsi coi civili dei territori occupati, ecc.) trova la sua ragione e la sua giustificazione nelle norme riassunte da questi sei articoli.

È probabile che nuove codificazioni non vengano pubblicate, l'esperienza insegnando che il complesso delle leggi della guerra segue da presso l'evoluzione dei tempi e che più esso deve essere sentito nella coscienza dei popoli che non rinchiuso in fascicoli o volumi. A convenzioni internazionali vien lasciato il compito di regolare via via questioni

fatte sorgere dal progresso nelle scoperte o nelle applicazioni di nuovi sistemi aggressivi; convenzioni che dovranno venire rispettate durante i conflitti, perchè la guerra, per principio, non attenta all'esistenza dei trattati, ma - come venne stabilito dall'Istituto di Diritto Internazionale nella sua riunione di Cristiania (1912) - pone fine ai patti di associazioni internazionali, di protettorato, di alleanza, ai trattati politici e a quelli che hanno dato luogo alla guerra.

CONCLUSIONE

Un Paese deve essere militarmente forte. Così come il singolo uomo necessita di buoni muscoli per difendersi da un'aggressione, la Nazione deve disporre di un buon esercito per impedire che venga violato il suo territorio o la sua sovranità. Il fatto che per varie circostanze un paese possa ritenersi più al sicuro di altri da una guerra, come è il caso della nostra Svizzera, non deve indurre a un rilassamento nell'organizzazione militare. Infatti così come una buona muscolatura conferisce prestantza e autorità anche all'uomo che non è miracciato, un esercito ben istruito e attrezzato dà prestigio ad una Nazione perchè è indizio della sua forza e della sua vitalità.

La guerra è una cruda realtà che deve essere affrontata virilmente e serenamente. La voluta pace degli uni non può talvolta nulla contro la necessaria aggressività degli altri. È indispensabile che ognuno con l'esercitazione fisica e con la preparazione morale, sia in grado di occupare, in qualunque momento, il proprio posto nell'opera di difesa dei diritti della Patria.

Ten. GIANCARLO BIANCHI